

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2321 del 09/05/2022
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN).PROCEDIMENTO RN06A0026. RICHIEDENTE: SOC. CERAMICA DEL CONCA S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2463 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI AD USO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN). **PROCEDIMENTO RN06A0026**. RICHIEDENTE: SOC. CERAMICA DEL CONCA S.P.A.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la Legge 07/08/1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 "*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 "*Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*") e n. 2067/2015 "*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021*";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015

“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Arpae n. 47 del 07/01/2020 con cui è stata rilasciata alla Soc. Ceramica del Conca S.p.A. (C.F./P.IVA 00819720400), con scadenza al 31/12/2024, la concessione di rinnovo della derivazione per il prelievo di acque sotterranee e superficiali in loc. Sant’ Andrea in Casale del Comune di San Clemente(RN) per una portata massima di 9 l/s ad uso “industriale”**Procedimento RN06A026**;

PREMESSO che il Sig. Piacquadio Aldo (C.F. PCQ LDA 77L26 A783C), in qualità di Rappresentante titolato alla firma della Soc. Ceramica del Conca S.p.A. (P.IVA 00819720400) con sede legale in Comune di San Clemente (RN), ha presentato in data 04/02/2022 registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/18234, istanza per variante non sostanziale della sopra richiamata concessione riguardante una diversa distribuzione del volume consentito, portando il quantitativo di acque sotterranee da 800m³/annui a 30.000,00 m³/annui e la riduzione del prelievo di acque superficiali da 142.200,00 m³/annui a 113.000,00 m³/annui ;

VERIFICATO che i canoni risultano regolarmente corrisposti;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche sotterranee, è esercitata mediante un pozzo della profondità di 6,5 m. dal p.c., ubicato su area di proprietà del richiedente in loc. Sant’ Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 18 particella 81, avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER: X = 793162,55 Y =870041,43;
- la derivazione di acque pubbliche superficiali, è esercitata mediante una pompa ubicata in sponda sinistra del fiume Conca, ubicata su area demaniale in loc. Sant’ Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 81, avente le seguenti coordinate geografiche: UTM-RER: X = 793263,13 Y =869861,51;
- la portata massima richiesta è di 9,00 l/s;
- il volume massimo è di 143.000,00 m³/annui;
- la risorsa viene utilizzata ad uso industriale;
- la richiesta di variante riguarda una diversa distribuzione del volume consentito, portando il quantitativo di acque sotterranee da 800m³/annui a 30.000,00 m³/annui e la riduzione del prelievo di acque superficiali da 142.200,00 m³/annui a 113.000,00 m³/annui ;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione

d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Industriale" di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo di acque sotterranee insiste nel corpo idrico "Conoide Conca-libero" (cod. 0290ER-DQ1-CL), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "scarso";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato", essendo il prelievo superiore a 3.000 m³/anno pari a 30.000 m³/anno con portata massima superiore a 2 l/s (pari a 4 l/s);
- dati:
 1. la subsidenza accettabile, essendo i valori medi 2006-2011 inferiori a -10 mm/anno, compresi tra -5 e -2,5 mm/anno,
 2. la soggiacenza media 2010-2012 della falda in equilibrio con valori inferiori ai 5 m dal piano campagna.)
 3. il trend piezometrico medio 2002-2012 in diminuzione (negativo), con valori inferiori a -0,1 m,

il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità media";

- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella "Direttiva Derivazioni", l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è R (Repulsione), con derivazione dei volumi emunti compatibile, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta all'art. 4 del disciplinare di concessione e l'installazione di un misuratore dei volumi emunti;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 01/02/2022 al versamento della somma di €. 90,00 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 31/03/2022 al pagamento del canone per l'annualità 2022 pari complessivamente a €. 2.189,32 (euro duemila centottantanove/32) ;
- ha provveduto in data 22/04/2022 al versamento della somma di €. 71,84 (euro settantuno/84) a titolo di integrazione del deposito cauzionale già costituito per €.2.117,48 in data 16/10/2013 e 13/12/2019 , ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2022/66410 del 22/04/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 mantenendo **invariata la scadenza al 31/12/2024**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Soc. Ceramica del Conca S.p.A. (C.F./P.IVA 00819720400, con sede legale nel Comune di San Clemente (RN), fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale alla concessione di cui alla determinazione dirigenziale Arpae n. 47 del 07/01/2020 per il prelievo di acque sotterranee e superficiali in loc. Sant' Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) per una portata massima di 9 l/s ed un volume massimo di prelievo di 143.000 m³/annui ad uso "Industriale", con una diversa distribuzione tra le due fonti di prelievo, portando il quantitativo di acque sotterranee da 800m³/annui a 30.000,00 m³/annui e la riduzione del prelievo di acque superficiali da 142.200,00 m³/annui a 113.000,00 m³/annui - **Procedimento RN06A0026**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 31/12/2024**, mantenendo invariata la scadenza stabilita dalla concessione di cui alla determinazione dirigenziale Arpae n. 47 del 07/01/2020;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 2.189,32 (euro duemila centottantanove/32), dando atto che il canone per l'annualità 2022 è stato versato in data 31/03/2022;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di fissare in €. 2.189,32 (euro duemila centottantanove/32) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di stabilire inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dr. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Ceramica del Conca S.p.A. (C.F./P.IVA 00819720400), con sede legale in Comune di San Clemente(RN), per la derivazione di acque sotterranee ad uso “industriale ” - **Procedimento RN06A0026.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo è esercitato mediante due fonti di prelievo:

1. pozzo esistente ubicato nel Comune di Pennabilli (RN) della profondità di 6,5 m. dal p.c., ubicato su area di proprietà del richiedente in loc. Sant' Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 18 particella 81, che presenta le seguenti caratteristiche:
 - diametro: 1.000 mm.;
 - profondità: 6,50 m. dal piano di campagna;
 - portata massima: **4,0 l/s** ;
 - **volume annuo di prelievo: 30.000 m³/annui;**
 - coordinate UTM-RER: X = 793162,55 Y =870041,43;
 - corpo idrico “Conoide Conca-libero” (cod. 0290ER-DQ1-CL)
2. la derivazione di acque pubbliche superficiali, è esercitata mediante una pompa ubicata in sponda sinistra del fiume Conca (C.I.2200000000000 5 ER), ubicata su area demaniale in loc. Sant' Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 81, che presenta le seguenti caratteristiche:
 - portata massima: **5,0 l/s** ;
 - **volume annuo di prelievo: 113.000 m³/annui;**
 - coordinate geografiche: UTM-RER: X = 793263,13 Y =869861,51;

La risorsa viene utilizzata ad uso “ industriale”, per il soddisfacimento delle esigenze legate al ciclo produttivo dell' azienda. Le acque prelevate vengono utilizzate all' interno dello stabilimento e per la ricarica di un attiguo invaso esistente della capacità di circa 15.750 m³, utilizzato nei periodi di magra del fiume Conca.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 9,0 l/s** ;
- **volume annuo di prelievo: 143.000 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall'art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. **Il Concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale (DMV)** del corpo idrico tipizzato 220000000000 5 ER, nella misura di 0,11 m³/s nel periodo estivo (maggio/settembre) e 0,19 m³/s nel periodo invernale (ottobre/aprile), ai sensi della Deliberazione n. 4/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva deflussi ecologici".
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione del volume di acqua derivata ed a trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata **fino al 31/12/2024**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;

3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenda concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2024**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART.10

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione rimane soggetta:

- 1) alle prescrizioni dettate dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Rimini** con determinazione dirigenziale n. 3330 del 15/11/2019, allegato, già parte integrante del precedente disciplinare di concessione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.